

N. 34

**REGOLAMENTO
CONCESSIONE AREE
COMUNALI PER
INSTALLAZIONE DI
CIRCHI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
PARCHI DIVERTIMENTO
MANIFESTAZIONI VARIE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del
28.10.2002**



Allegato alla
deliberazione di
Il Segretario
Dr. S.

**REGOLAMENTO CONCESSIONE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER
INSTALLAZIONE DI CIRCHI-SPETTACOLI VIAGGIANTI-PARCHI DIVERTIMENTO E
MANIFESTAZIONI VARIE.**

Articolo 1: Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree individuate ai sensi dell'art. 9 della legge 18.3.68 n.337 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2: Individuazione delle aree

Le aree comunali da destinare all'installazione dei circhi, delle attività di spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento sono individuate dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- aree che consentono un collegamento, seppur temporaneo, con la rete fognaria, idrica e quella di erogazione dell'energia elettrica;
- aree accessibili ai mezzi di pronto intervento e di servizi di raccolta rifiuti solidi urbani;
- aree con superficie disponibile adeguata allo svolgimento delle manifestazioni di cui al successivo art. 4.

Detta individuazione deve intendersi riconfermata di anno in anno in assenza di esplicito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3: Specificità delle aree.

In sede di individuazione delle aree di cui al precedente articolo 2, la Giunta Comunale indicherà per ciascuna area, in considerazione delle caratteristiche morfologiche, costruttive e del contesto urbano ove sono ubicate le aree, le specifiche attività consentite fra quelle indicate nel successivo art.4.

Articolo 4: Interventi consentiti all'interno delle aree.

Nelle aree individuate ai sensi dell'art.2 del presente regolamento sono consentite:

1. Le attività di cui alla legge 337/68;
2. Le manifestazioni di carattere politico, culturale, sportivo e religioso.

Articolo 5: Presentazione delle istanze

Le domande per la concessione di aree devono essere presentate al Protocollo del Comune almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione e vanno indirizzate al Sindaco, specificando le generalità del richiedente, residenza, domicilio, il tipo di attrazione o delle attrazioni che si intende installare, la superficie da occupare in metri quadri, il numero di veicoli al seguito e gli estremi dell'autorizzazione del ministero del Turismo e dello Spettacolo e dell'apposito contrassegno.

Il titolare dell'attività, in considerazione della specifica manifestazione, dovrà presentare:

18



A) installazione di attività disciplinate dall'art. 142 del regolamento di esecuzione del TULPS 773/1931

- 1) apposita istanza in bollo indirizzata alla Prefettura di Milano – Commissione Provinciale di Vigilanza – con cui chiede l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, in duplice copia;
- 2) comunicazione indirizzata al Comando dei Vigili del Fuoco di Milano con cui comunica al Comando lo svolgimento della stessa.

e dovrà comprendere cinque copie dei seguenti documenti:

- elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/11/1983, e rispecchianti la reale situazione dell'attività;
- relazioni tecniche descrittive delle soluzioni attuate e degli impianti installati, o da installare, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti la prevenzione incendi;
- certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmente autorizzati (D.M. 2673/1985);
- dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionisti legalmente autorizzati (D.M. 25/3/1985 e/o altre normative specifiche) nell'ambito delle rispettive competenze professionali;
- dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza;
- progetto di valutazione delle previsioni di impatto acustico redatto da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8 Legge 26.10.95 n.447 sulla base delle disposizioni della Circolare dell'Assessorato all'Ambiente e all'Ecologia della Regione Lombardia del 24.7.91 n.36067 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Senago;

B) installazione di attività disciplinate dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS 773/1931

tre copie dei seguenti documenti:

- elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/11/1983, e rispecchianti la reale situazione dell'attività;
- relazioni tecniche descrittive delle soluzioni attuate e degli impianti installati, o da installare, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti la prevenzione incendi;
- certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmente autorizzati (D.M. 2673/1985);
- dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionisti legalmente autorizzati (D.M. 25/3/1985 e/o altre normative specifiche) nell'ambito delle rispettive competenze professionali;
- dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gli aspetti di competenza;
- progetto di valutazione delle previsioni di impatto acustico redatto da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8 Legge 26.10.95 n.447 sulla base delle disposizioni della Circolare dell'Assessorato all'Ambiente e all'Ecologia della Regione Lombardia del 24.7.91 n.36067 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Senago;

C) installazioni di impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell' albo dei geometri che attesta la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Art. 6: Procedura istruttoria dell'istanza.

L'istanza presentata ai sensi del precedente art.5 viene istruita dal competente ufficio comunale il quale ne accerta la completezza documentale, la correttezza formale nonché il rispetto delle modalità di



utilizzo dell'area stabilite all'art. 10 del presente regolamento. Qualora non fosse rispettato il termine di presentazione l'istanza verrà archiviata con comunicazione all'interessato. Nel caso risultassero carenze o incongruenze l'ufficio provvederà, entro 10 giorni dalla data di presentazione al protocollo, a richiedere la documentazione mancante. La richiesta di integrazione può essere effettuata, di norma, una sola volta.

I termini per l'istruttoria dell'istanza riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale dell'ultimo dei documenti richiesti. Ove la documentazione richiesta non pervenga entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento interlocutorio, la domanda verrà archiviata d'ufficio, con comunicazione all'interessato.

L'ufficio competente provvederà a trasmettere l'istanza corredata dalla documentazione richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione, ovvero dall'integrazione documentale ove richiesta, ai competenti enti o uffici.

Qualora si renda necessario acquisire pareri di altri uffici comunali, l'ufficio competente provvederà ad acquisirli nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di protocollo, anche attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi.

Art. 7: Consegna dell'area:

Coloro che intendono effettuare manifestazioni di cui al presente regolamento non possono utilizzare le aree comunali senza formale consegna da parte dell'ufficio competente.

La consegna è subordinata all'espletamento delle seguenti incombenze:

- pagamento della COSAP, per occupazione suolo pubblico comunale nei termini e secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale in materia;
- deposito cauzionale di Euro 250 fino ad un massimo di Euro 2500 da determinare in relazione alla tipologia dell'area concessa e della superficie occupata;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale per eventuali danni in caso di incendio, furto e atti vandalici;
- dichiarazione con cui il titolare dell'attività solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale in merito alla messa in sicurezza dell'area per lo svolgimento delle manifestazioni per ogni eventuale danno provocato a cose e persone che transiteranno nell'area durante il periodo delle manifestazioni;
- presentazione di copia della polizza assicurativa R.C. per eventuali danni agli spettatori, al pubblico, e in generale agli utilizzatori o quanti altri abbiano a transitare nell'area durante la manifestazione per un massimale di Euro 516.456,90
con esplicita clausola che esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione risarcitoria da parte della Società Assicuratrice.

La consegna provvisoria dell'area verrà effettuata dal competente ufficio comunale con redazione di specifico verbale, la stessa non costituisce presupposto per il rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dello spettacolo.

Art. 8: altri adempimenti:

L'attività sulle aree oggetto del presente regolamento è subordinata al rispetto:



1. delle eventuali condizioni contenute nel verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, ove prevista;
2. dell'autorizzazione comunale;
3. delle norme del presente regolamento;
4. delle norme del regolamento ecologia "rifiuti solidi urbani";
5. di specifiche leggi vigenti in materia.

Il deposito cauzionale, di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuato presso l'ufficio competente e verrà svincolato entro 5 giorni dal termine della manifestazione a seguito di idonea liberatoria da parte dell'ufficio stesso con cui si accerti che non siano stati arrecati danni agli impianti presenti sull'area nonché l'area risulti debitamente pulita e libera da qualsiasi tipo di rifiuto.

In caso contrario tutte le spese sostenute dall'amministrazione comunale, ivi comprese quelle amministrative per interventi di ripristino e/o di pulizia, verranno detratte dal deposito cauzionale.

Nel caso in cui si determini una situazione, di cui al precedente comma, il deposito cauzionale verrà congelato fino alla definizione degli interventi di ripristino. Resta inteso che l'amministrazione comunale si riserva di procedere a termini di legge alla riscossione delle maggiori spese che dovessero essere sostenute rispetto a quanto trattenuto quale deposito cauzionale.

Art. 9: Eliminazione barriere architettoniche.

In tutte le manifestazioni che verranno realizzate sulle aree individuate dovrà essere garantito il rispetto della vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche con particolare riferimento a quanto disciplinato dal DPR 24.07.96 N.503.

Specifiche deroghe potranno essere concesse in merito all'utilizzo di giostre o altri tipi di attrezzature che per loro natura non possono essere modificate a scapito della sicurezza delle stesse.

Art. 10: Modalità di utilizzo dell'area.

La concessione dell'area è subordinata alle seguenti condizioni:

- area utilizzata per l'installazione di parchi tradizionali e/o spettacoli viaggianti, nel corso dell'anno, per un periodo non superiore a 90 giorni;
- area utilizzata per l'installazione di circhi, nel corso dell'anno, per un periodo non superiore a 30 giorni.

L'area spettacoli viaggianti può essere concessa per la stessa manifestazione per un periodo massimo di 15 giorni e, a seguito di motivata istanza, prorogata per massimo 7 giorni.

L'occupazione di ciascuna area non potrà superare il periodo massimo di 120 giorni all'anno per qualunque titolo.

Art. 11: Attrezzature per l'utilizzo dell'area.

Qualora l'area sia sprovvista di idonei servizi igienico-sanitari, o presenti ma in numero insufficiente o inutilizzabili, è fatto obbligo al titolare della manifestazione di dotare l'area di un numero di impianti igienico-sanitari necessari alla manifestazione stessa.

L'area non potrà essere concessa in assenza del rispetto di tale condizione.



Art.12: Ufficio competente

Per ufficio competente deve intendersi l'ufficio commercio, appartenente al settore Servizi alla Città', a cui è demandata l'attività di gestione e controllo di quanto disciplinato dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza l'ufficio competente si avvale della Polizia Municipale. Qualora si rendesse necessario il supporto di altri Uffici Comunali questi dovranno garantire nei modi e nei tempi da concordarsi la loro collaborazione, fermo restando il rispetto dei tempi stabiliti dal presente regolamento.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 è la figura che verrà individuata dal Responsabile del Settore nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa.

L'Ufficio competente ai fini di procedere all'istruttoria delle pratiche di competenza può, qualora lo ritenga necessario, acquisire parere dagli altri servizi del Comune o da esso dipendenti attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 Legge 07/08/ 90 n.241.

Art. 13: Rinvio

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rendono applicabili le norme contenute al titolo III cap. 14 del Regolamento Locale di Igiene.

Art. 14. Sanzioni

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite come segue:

- 1) Le infrazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento nonché alle prescrizioni imposte nell'atto autorizzatorio, saranno punite con la sanzione amministrativa di Euro 103,29 a Euro 619,75 con la sanzione accessoria della revoca immediata dell'autorizzazione. Per le infrazioni previste da specifiche leggi si darà attuazione ai dispositivi sanzionatori delle stesse previste in particolare si farà riferimento a:
D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (c.d.s.)
D.Lgs. 5.02.1997 n.22
Legge 26 ottobre 1995 n.447 legge quadro sull'inquinamento acustico
T.U.L.P.S. R.D. 18/6/1931 N.773 e R.D. 6/5/40 N.635 Codice Penale.
La determinazione dell'importo delle sanzioni non specificatamente previste, verrà determinata in virtù del disposto della Legge 689/81.
- 2) Reiterato abbandono dell'area con danni o rifiuti:
oltre a quanto stabilito dal presente regolamento art.8, commi 3, 4 e 5, divieto di assegnazione della stessa al contravventore nei tre anni successivi.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale nel caso non vengano versate le somme relative alle sanzioni escutere il deposito cauzionale fino a concorrenza di detti importi, fermo restando il fatto che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere nei termini di legge alla riscossione delle somme eccedenti il predetto deposito.



Art. 15: Modulistica

La modulistica indicata nei precedenti articoli dovrà essere predisposta entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 16: Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità ed i termini stabiliti dal vigente Statuto Comunale.

